



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti**

**Amministrazione straordinaria Legge Marzano: Aimeri Ambiente SRL**

con sede legale in Rozzano (MI),

Strada n.4, Palazzo Q6 Milanofiori , cod. fisc. 00991830084

**Numero:** 2/2021

**Dichiarato in data:** 17/03/2021

**Giudice Delegato:** Dott. Francesco Pipicelli

**Commissari:** Dott. Francesco Perrini

Dott. Luca Minetto

Dott. Laura Briganti

***VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE***  
***DELLO STATO PASSIVO TEMPESTIVE***

L'anno **2024** il giorno **17 Gennaio** alle ore **09:45** in conformità all'art.95 comma 3 LF, risultando telematicamente collegati il Giudice Delegato dell'intestato Amministrazione straordinaria Legge Marzano Dott. Francesco Pipicelli Commissari Dott. Laura Briganti, Dott. Francesco Perrini, Dott. Luca Minetto, si procede all'esame e alla formazione dello stato passivo e all'esame delle domande rinviata all'udienza del .

Sono altresì collegati telematicamente:

Avv. VALERIA BAGNI per conto di Hordila Matei Florin, creditore di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. PAOLO MALDARI per conto di Previambiente, creditore di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. LUCA BOGGIO per conto di CIOCCA MARCO, creditore di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. PAOLO PALMERI in sostituzione dell'avv. GARRAFA per conto di Castellucci Valentina Avv., creditore di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. CHIARA DI SILVESTRI in sostituzione dell'Avv. GIORDANO BALOSSI per conto di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, creditore di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. DARIO CUSUMANO per conto di Prestitalia, creditore di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. DOMENICO SIMONE per conto di K Studio Associato St. Associato Tributario E Legale, creditore di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. ILARIA CASADIO per conto di Gruppo Dalmonte Srl, creditore di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. CARLANTONIO NARDI per conto di Mecozzi Fabrizio, creditore di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. CARLANTONIO NARDI per conto di Patriarca Giovanni, creditore di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. LORENZA MONGIORGI in sostituzione dell'avv FABIO FERRANTE per conto di Sace Srv Srl, creditore di Aimeri Ambiente SRL.

Avv. FRANCESCO RIZZO per conto di Segesta Servizi per l'ambiente Srl, creditore di Aimeri Ambiente SRL.

E' presente l'advisor dei commissari straordinari il dott. ALESSIO BERRILLI, nonchè sono presenti in collegamento telematico ai fini della pratica forense le dott.sse CRISTINA PERILLO e NOEMI DANELLI, nonchè la dott.ssa GIULIA PASQUINOLI

Tutti i difensori presenti insistono per l'ammissione integrale come richiesta come da osservazioni e si riportano alle domande.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. I Difensori presenti confermano che non sono collegati né presenti da remoto soggetti non legittimati alla partecipazione all'udienza.

Su invito del giudice, i difensori presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente senza problemi telematici.

Commissari di aver attentamente vagliato e valutato tutte le eventuali osservazioni e documenti integrativi presentati ex art. 95 comma 2 L.F.

Prese in esame le domande inserite nel progetto di stato passivo predisposto Commissari e depositato in questa Cancelleria, il Giudice Delegato stabilisce quanto segue:

- **Cron. 00016**, creditore AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - DIR. REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - Corso Dante 36 - Cuneo

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'esclusione per euro 1.683,42, a seguito della revoca all'insinuazione prevenuta dal creditore

Riepilogo numerico:

- Escluso 1.683,42

- **Cron. 00142**, creditore Hordila Matei Florin domicilio c/o Avv. Bagni Valeria - Via Costrignano 21 - Finale Emilia

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 12.960,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; Inoltre il Giudice Delegato dispone altresì l'esclusione per euro 10.595,23 in quanto il creditore ha riformulato la propria richiesta che pertanto viene ammessa come da domanda per l'importo indicato

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 12.960,82
- Escluso 10.595,23

- **Cron. 00209**, creditore Arpal Agenzia Regionale Protezione Ambientale - Piazza Della Vittoria, 15/c - Genova

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 112.330,75, Categoria Chirografari con esclusione del privilegio in quanto non provata la natura del privilegio stesso e in quanto inconferenti i richiami normativi e giurisprudenziali citati che si riferiscono ad altra fattispecie. Il GD esclude il credito come da motivata proposta dei commissari straordinari osservando altresì che non si tratta di privilegio del testo unico ambiente direttamente connesso alla bonifica di siti inquinati ma del concreto esercizio di una attività di controllo e delle

relative tariffe che sono insinuate al passivo senza che possa rilevare la mera qualità soggettiva dell'ente a tutela di interessi ambientali.

Riepilogo numerico:

- Chirografari 112.330,75

- **Cron. 00229**, creditore Previambiente domicilio c/o Avv. Maldari Paolo - Via di Santa Costanza n.7 - Roma

Provvedimento del Giudice Delegato: l'ammissione per euro 1.875.904,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari come risultante dal dettaglio proposto nel progetto di stato passivo (ad eccezione della posizione del dipendente Campanini Stefano il quale ha prodotto documentazione attestante il trasferimento della propria posizione da Previambiente al Fondo Alleanza); l'ammissione per euro 5.731,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari relativamente al credito vantato per le trattenute non versate per il dipendente Pivetti Maurizio l'esclusione per euro 1.411.343,08 in quanto importi non risultanti dalle scritture contabili ed extracontabili della società come risultante dal dettaglio proposto nel progetto di stato passivo (fatta eccezione per la posizione di Pivetti Maurizio); l'esclusione per euro 6.001,36 relativamente alla posizione del dipendente Campanini Stefano il quale ha prodotto documentazione attestante il trasferimento della propria posizione da Previambiente al Fondo Alleanza

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 1.875.904,09
- Escluso 1.411.343,08
- Privilegiati 5.731,16
- Escluso 6.001,36

- **Cron. 00339**, creditore Mesina Antonio domicilio c/o Avv. Cannavacciuolo Lucia - Via Scano n.59 - Cagliari

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 4.107,12 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, crediti per indennità sostitutiva delle ferie ex art. 2751 bis, n.1 c.c.; Inoltre, il Giudice Delegato dispone l'esclusione per euro 11.775,95 in quanto non è stata fornita liberatoria da parte del Fondo Previambiente.. Si precisa comunque che il fondo ha formulato autonoma domanda di insinuazione con cronologico n. 229 per euro 12.276,03; che però è stata esclusa in quanto tale importo risulta già versato a Previambiente in data 04/12/2019 in ambito di riparto del Concordato..

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 4.107,12
- Escluso 11.775,95

- **Cron. 00343**, creditore Patteri Mario domicilio c/o Avv. Cannavacciuolo Lucia - Via Scano n.59 - Cagliari

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 4.572,02 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, crediti per indennità sostitutiva delle ferie ex art. 2751 bis, n.1 c.c.; Inoltre, il Giudice Delegato dispone l'esclusione per euro 11.756,19 in quanto non è stata fornita liberatoria da parte del Fondo Previambiente Si precisa comunque che il fondo ha formulato autonoma domanda di insinuazione con cronologico n. 229 per euro 11.988,59, che però è stata esclusa in quanto tale importo risulta già versato a Previambiente in data 04/12/2019 in ambito di riparto del Concordato..

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 4.572,02
- Escluso 11.756,19

- **Cron. 00427**, creditore Giuliana Arcangelo domicilio c/o Avv. Scioscia Francesca - Via Modorati n. 1 - Monza

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'esclusione per euro 4.641,71

per rinuncia alla domanda di insinuazione da parte degli eredi del creditore defunto;

Riepilogo numerico:

- Escluso 4.641,71

- **Cron. 00446**, creditore CIOCCA MARCO domicilio c/o avv Boggio Luca - -

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'esclusione dell'intero importo pari ad euro 71.052,80 per i motivi indicati nel provvedimento. Il creditore richiede l'ammissione al passivo del credito in prededuzione ex art. 111 l.f. con privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c. per prestazioni professionali svolte negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 fino alla data di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, relative all'incarico di Sindaco Unico della società Aimeri Ambiente Srl, per un importo complessivo di Euro 71.052,80. Il creditore risulta aver ricoperto le seguenti cariche: - componente del Collegio Sindacale dal 26/04/2012 al 20/11/2012; - componente del Collegio Sindacale dal 20/11/2012 al 24/04/2013; - Presidente del Collegio Sindacale dal 24/04/2013 al 14/05/2015; - Presidente del Collegio Sindacale dal 14/05/2015 al 30/11/2016; - componente del Collegio Sindacale dal 30/11/2016 al 22/04/2020; - componente del Collegio Sindacale dal 22/04/2020 al 17/03/2021. A supporto della richiesta produce avvisi di parcella per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. In merito alla domanda di insinuazione al passivo del Dott. Marco Ciocca, dopo aver esaminato i documenti ivi allegati, i Commissari Straordinari propongono che la relativa domanda venga integralmente rigettata. In via preliminare, l'importo richiesto non risulta idoneamente documentato in considerazione della mancata produzione delle delibere di attribuzione del compenso. Oltretutto, ed è circostanza assorbente, le funzioni proprie legate all'incarico del Dott. Ciocca non risultano correttamente espletate. Sicché, il diritto al compenso non può dirsi maturato. In particolare, dagli approfondimenti svolti in ordine alle cause del dissesto di Aimeri Ambiente e alle operazioni gravemente pregiudizievoli che vi hanno concorso, è emerso che il Dott. Ciocca, in qualità di Sindaco di Aimeri dal 2012 al 2021, è venuto meno agli obblighi di diligenza e professionalità nell'assolvimento dell'incarico affidato, omettendo di cogliere, come sarebbe stato suo dovere istituzionale i numerosi segnali, che indicavano il compimento di atti dannosi per il patrimonio sociale di Aimeri Ambiente e l'inattuabilità degli

strumenti di composizione della crisi utilizzati per porvi rimedio, ivi incluso il concordato preventivo di Aimeri Ambiente che palesemente si basava su presupposti erronei e dati artefatti. Il Dott. Ciocca, sindaco per circa 10 anni, ha anche omesso di denunciare operazioni di dissipazione patrimoniale effettuate con parti correlate quali Immobiliare Riviera S.r.l. e la controllata Energeticambiente alla quale, in violazione del (pur inattendibile) piano concordatario di Aimeri, quest'ultima ha versato l'ingente importo di euro 1,925 milioni tra il 7 ed il 17 febbraio 2020. Questo pagamento (mai restituito) perseguiva lo scopo di dissimulare l'insolvenza di Energeticambiente da cui dipendeva "risalendo a monte" l'insolvenza di Aimeri (e l'inattuabilità del suo piano concordatario) e Biancamano celata dalla connivenza (o colpevole inerzia) degli organi sociali. La gestione delle aree attrezzate e degli automezzi ivi abbandonati rappresenta un'altra voce di enorme danno per la società, alla produzione del quale l'inerzia dei sindaci di Aimeri Ambiente ha concorso in maniera significativa. Identico discorso riguarda il mancato accantonamento degli oneri "post mortem" relativi alla discarica "Ponticelli". In definitiva, il dott. Ciocca non ha maturato il diritto al compenso insinuato al passivo per un chiaro inadempimento ai doveri legati alla carica. In aggiunta, l'inadempimento del dott. Ciocca ai propri doveri ha causato un grave ed assorbente danno ad Aimeri Ambiente, con conseguente controcredito risarcitorio di quest'ultima che viene eccipito in compensazione impropria rispetto al minore importo insinuato al passivo dal Dott. Ciocca. Il GD esclude il credito in conformità alla motivata proposta dei commissari dovendo verificare il sindaco con la vigilanza in conformità alla carica in merito alla sussistenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, nonché la permanenza e sussistenza dei requisiti di continuità aziendale; inoltre l'eccezione di compensazione dei commissari appare specifica e fondata su singole omissioni dell'organo di controllo causalmente rilevanti e va accolta allo stato della presente verifica sommaria di stato passivo.

Riepilogo numerico:

- Escluso 71.052,80

- **Cron. 00481**, creditore Castellucci Valentina Avv. domicilio c/o avv Garrafa Virginia - -

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione: - per euro

26.846,65, di cui Euro 23.132,15 in prededuzione privilegiata (per compenso, CPA e IVA) ed Euro 3.714,50 in prededuzione chirografaria (per spese generali).. - per Euro 6.344,00 in prededuzione in via privilegiata ex art. 2751-bis n.2 c.c. in relazione al compenso variabile del 2% sulle somme recuperate dalla Società (pari ad Euro 250.000,00) non residuando altro importo in quanto il contratto è risolto. - per euro 91.353,60 (comprensivi di IVA e CPA) in relazione ai Giudizi penali svolti nell'interesse dell'ing. Orazio Colimberti, con ammissione del privilegio richiesto ai sensi dell'art. 2751-bis n.2 c.c. in quanto trattandosi di spese difensive sostenute nell'interesse ed in funzione dell'attività del dirigente come imposto dal CCNL si tratta di attività svolta conseguentemente con un rapporto d'opera professionale diretto nei confronti della società. Il Giudice Delegato dispone l'esclusione - per Euro 8.881,60 in merito all'attività stragiudiziale, in quanto non risulta provata l'attività svolta nè il creditore ha prodotto contratto di conferimento di incarico per tale attività da parte di Aimeri. Il compenso richiesto, peraltro, non risulta verificabile in alcun modo - per Euro 25.376 in quanto l'attività di messa in esecuzione della sentenza di appello non è stata resa e l'esclusione per euro 19.032 in quanto compenso già saldato. -per euro 17.570,35 quale differenza tra l'importo insinuato e quello ricalcolato per l'attività giudiziale civile

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 91.353,60
  - Prededuzioni 6.344,00
  - Prededuzioni 23.123,15
  - Prededuzioni 3.714,50
  - Escluso 8.881,60
  - Escluso 25.376,00
  - Escluso 19.032,00
  - Escluso 17.570,35
- **Cron. 00496**, creditore Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring - Via Aldo Moro n. 11/13  
- Siena

Provvedimento del Giudice Delegato: l'ammissione al passivo in via chirografaria - Relativamente



all'importo riferito ai 146 contratti relativi agli automezzi, l'importo relativo al debito maturato risulta pari ad euro 4.931.650,54. Tale importo corrisponde ai canoni maturati al 20 giugno 2016 (data di efficacia dell'affitto di azienda tra Aimeri ed Energeticambiente). Tuttavia, da questo importo vanno decurtati euro 335.000 relativi all'offerta di acquisto ricevuta per i beni oggetto dei suddetti contratti. L'art. 74 quater della L.F. indica che "In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. (...) Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene." Con Pec dell'11 agosto 2022 MPS comunicava "Ove, entro gg. 5 dalla data odierna, non dovessimo ricevere presso i nostri recapiti una eventuale offerta migliorativa di terzi che vorrete segnalarci e che ci riserviamo di valutare, ci riterremo liberi di provvedere a perfezionare la vendita". L'importo indicato è dunque il minimo che la società dovrebbe aver incassato. L'importo ammesso è quindi pari ad Euro 4.596.650,54, con riserva di ulteriore deduzione del valore di mercato dei beni derivante dalla eventuale vendita di altri beni o altra collocazione degli stessi. - per euro 442.871,74 in relazione ai 4 contratti relativi ai beni strumentali. Tale importo corrisponde ai canoni maturati al 20 giugno 2016 (data di efficacia dell'affitto di azienda tra Aimeri ed Energeticambiente) - per euro 6.508,43 in via chirografaria, a titolo di opzione di acquisto relativa ai beni oggetto dei contratti di leasing stipulati tra Manuencoop Servizi Ambientali Spa ( ora Aimeri Ambiente Srl) e MPS Leasing & Factoring Spa non restituiti al creditore. Si riportano le targhe relative agli stessi mezzi: DY353BN; EJ734JH; EK870EH; EK872EH; EF885SW; ER703NB; EJ730JH; EJ737JH; DY210BN; AJC877. Il Giudice Delegato dispone l'esclusione: - per euro 2.961.265,56 in relazione ai 146 contratti relativi agli automezzi. Tale importo corrisponde ai canoni maturati dal 20 giugno 2016 che, in virtù dell'affitto di azienda, risultano maturati in Energeticambiente e che quindi devono essere richiesti in tale procedura; - per euro 250.244,81 in relazione ai 4 contratti relativi ai beni strumentali. Tale importo corrisponde ai canoni maturati dal 20 giugno 2016 fino alla data dell'accordo con le società di

leasing (2 agosto 2017) che, in virtù dell'affitto di azienda, risultano maturati in Energeticambiente e che quindi devono essere richiesti in tale procedura. - per euro 46.325,58 quale residuo importo indicato dal creditore per i canoni scaduti per i contratti 1172458; 1425399; 1426849; 1426954. Tali contratti, infatti si riferiscono ai cassonetti e altri beni strumentali ceduti ad Aimeri. Si evidenzia, infatti che: - in data 2 agosto 2017, Aimeri Ambiente, Energeticambiente e le società di leasing, compresa la società istante, hanno stipulato un accordo il quale prevede l'impegno delle società di leasing "a cedere e trasferire ad Aimeri che accetta e acquisterà, i Cassonetti ed i Beni Strumentali, con effetti a decorrere dalla Data di Efficacia. Aimeri si impegna a trasferire immediatamente la proprietà a Energeticambiente, che provvederà al relativo pagamento, accollandosi il costo di acquisto esposto dalle Società di Leasing ad Aimeri" (art. 7.3); - l'efficacia del predetto accordo veniva sospensivamente condizionata, fra l'altro, all'omologa del concordato preventivo di Aimeri Ambiente entro il 30.6.2018 (par. 2.1, lett. a); - l'art. 11.5.1, lett. b), prevede quale condizione risolutiva dell'accordo, fra l'altro, la presentazione di istanze di avvio di una qualunque procedura concorsuale per una qualsiasi delle società, salvo il ritiro, il rigetto o la contestazione dell'istanza entro 90 giorni e pertanto, l'accordo deve ritenersi risolto; - in virtù dell'articolo 11.7.2 dell'accordo stesso, vengono fatti salvi gli effetti dell'acquisto dei Cassonetti anche in caso di recesso o risoluzione dell'accordo; - in data 9 ottobre 2019, le parti sopra indicate hanno stipulato ulteriore accordo il quale prevede: all'art. 4.1, l'impegno di Energeticambiente a corrispondere alle società di leasing l'importo di Euro 700.000 in n.4 rate a titolo di prezzo per l'acquisto dei cassonetti e dei beni strumentali, di cui è stata corrisposta la prima rata; all'art. 4.3, la rinuncia alla condizione sospensiva indicata nell'accordo del 2.8.2017 al par. 2.1, lett.a). L'importo residuo dovuto per l'acquisto dei cassonetti e dei beni strumentali deve, pertanto essere richiesto alla procedura di Energeticambiente; - per euro 2.286.206,36 a titolo di interessi di mora in quanto il creditore non ha prodotto il prospetto di calcolo degli interessi da cui si possa verificare la correttezza dell'importo insinuato. In ogni caso sarebbero attribuibili ad Aimeri esclusivamente gli interessi di mora relativi ai canoni scaduti per euro 4.931.650,54 (relativi agli automezzi) e per euro 442.871,67 (relativi ai beni strumentali) - per euro 8.658.172,68 a titolo di indennità di utilizzo sino al 17/03/21 in quanto come

indicato alla lettera "I" delle premesse dell'accordo stipulato in data 2 agosto 2017, Energeticambiente è subentrata nei contratti pendenti di Aimeri a partire dal 20/06/2016. Gli importi maturati successivamente a tale data devono pertanto essere richiesti alla procedura di Energeticambiente. Inoltre, in data 9 ottobre 2019, Aimeri Ambiente, Energeticambiente e le società di leasing, compresa la società istante hanno stipulato ulteriore accordo il quale prevede che Energeticambiente corrisponda euro 700.000 a titolo di indennizzo per l'utilizzo degli automezzi, cassonetti e beni strumentali. Di tale importo Energeticambiente ha corrisposto la prima rata. - per euro 799.965,08 a titolo di ulteriore indennità di utilizzo dal 17/03/21 in quanto come indicato alla lettera "I" delle premesse dell'accordo stipulato in data 2 agosto 2017, Energeticambiente è subentrata nei contratti pendenti di Aimeri a partire dal 20/06/2016. Gli importi maturati successivamente a tale data devono pertanto essere richiesti alla procedura di Energeticambiente; - per euro 138.947,76 quale valore dei beni concessi in locazione finanziaria, in quanto gli automezzi risultano restituiti al creditore. Si precisa che la domanda di insinuazione presentata con la richiesta di euro 417.822,18 risulta domanda tardiva e verrà trattata in successiva udienza.

Riepilogo numerico:

- Chirografari 4.596.650,54
- Chirografari 442.871,74
- Chirografari 6.508,43
- Escluso 2.961.265,56
- Escluso 250.244,81
- Escluso 46.325,58
- Escluso 8.658.172,60
- Escluso 799.965,08
- Escluso 138.947,76
- Escluso 2.286.206,36
- Escluso 335.000,00

- **Cron. 00528**, creditore Prestitalia domicilio c/o Avv. Cusumano Dario - -

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: a modifica del provvedimento assunto all'udienza del 24/07/2023, per correzione di errore materiale, e per ulteriore desistenza del creditore relativamente alla posizione di SAPIA ALFIO l'ammissione per euro 130.576,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, in relazione alle posizioni dei dipendenti: Abate Nicola Salvatore € 9.591,50 o Aleci Giuseppe € 9.035,47 o Bernardone Scibiliano Salvatore € 10.657,22 o Bertolino Vito € 7.897,22 o Di Lorenzo Francesco € 2.211,00 o Cusumano Vittorio € 2.241,40 o De Vita Giacomo € 10.657,22 o Granone Salvatore € 4.911,59 o Laudicina Leonardo € 11.409,67 o Masselli Richard Francis € 9.231,89 o Milazzo Gaetano € 6.580,00 o Muscolino Agatino € 3.862,99 o Orlando Vito € 8.997,00 o Paglia Gaetano € 13.452,88 o Prezzavento Luciano € 6.347,09 o Sarto Massimo € 13.492,77 Inoltre, il Giudice Delegato dispone l'esclusione per euro 90.400,68 nello specifico: - per euro 81.131,13 in quanto dalle ricostruzioni contabili non residuano ulteriori importi dovuti nei confronti della finanziaria in relazione alle posizioni dei dipendenti per i quali si è proposta l'ammissione e per desistenza del creditore relativamente alle posizioni di Cremone Calogero, Filograsso Giovanni, Massa Fabrizio, Sapia Alfio; - per euro 9.269,55 in quanto la somma riferita alla posizione del Sig. Ferraro Salvatore Alessandro deve essere riconosciuta in favore di Net Insurance SpA (da quantificare in funzione della documentazione prodotta da quest'ultima in sede di insinuazione), la quale ha formulato domanda di insinuazione al passivo (cron. n. 469) allegando quietanza di avvenuto pagamento da parte della stessa in favore di Prestitalia in esecuzione della polizza contratta tra Net Insurance e Prestitalia riferita al contratto di delegazione di pagamento n.109871 (sottoscritto tra Prestitalia e il Sig. Ferraro Salvatore Alessandro).

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 130.576,91

- Escluso 90.400,68

- **Cron. 00529**, creditore K Studio Associato St. Associato Tributario E Legale - Via Vittor Pisani27 - Milano

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione dell'intero importo per euro 229.118,78. Nello specifico: - per Euro 193.927,48 al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc essendo stata sottoscritta la lettera di incarico dai professionisti TRONCON e QUAIOTTI ed essendovi la riferibilità professionale a tali due professionisti in maniera individuale e personale che hanno poi svolto in concreto l'attività, per sorte capitale comprensiva di interessi in via chirografaria (in ogni caso, ai sensi dell'art. 2749 c.c. il privilegio si estenderebbe soltanto agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data della procedura e per l'anno precedente); - per euro 5.236,80 in chirografo, a titolo di CPA, per cui non spetterebbe in ogni caso il privilegio essendo i compensi maturati antecedentemente all'1.1.2018 (Cass., 2 marzo 2022, n. 6906; Trib. Padova, 2 gennaio 2019); - per euro 29.954,50 a titolo di Iva in via chirografaria, per cui non spetterebbe in ogni caso il privilegio essendo i compensi maturati antecedentemente all'1.1.2018 (Cass., 2 marzo 2022, n. 6906; Trib. Padova, 2 gennaio 2019).

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 193.927,48
- Chirografari 5.236,80
- Chirografari 29.954,50

- **Cron. 00551**, creditore Gruppo Dalmonte Srl domicilio c/o Avv. Casadio Ilaria - -

Provvedimento del Giudice Delegato: Ritenuto che: - il credito per canoni di locazione richiesto dall'istante per le mensilità da maggio 2016 a giugno 2017 (Euro 76.860) deve essere scorporato, salvo che per la mensilità di maggio 2016, degli importi riferiti all'IVA, per euro 12.870,00, che si escludono, avendo l'istante emesso e prodotto esclusivamente la fattura riferita al canone di locazione di maggio 2016 (per un credito complessivo pertanto da poter riconoscere di Euro 63.990); - il credito sopra indicato, deve ritenersi compensato ai sensi dell'art. 56 l.f., come richiesto dall'istante, con le somme versate da Aimeri Ambiente a titolo di deposito cauzionale per Euro 18

mila, importo che si esclude; Il Giudice Delegato dispone di ammettere la somma di Euro 52.866,13, di cui: (i) Euro 45.990 per canoni di locazione al netto del credito di Aimeri per deposito cauzionale, e in particolare: Euro 12.240 per i canoni riferiti al periodo agosto 2016 - 15 novembre 2016 (data di scadenza del preavviso di recesso) in prededuzione con privilegio ex art. 2764 c.c. sui beni elencati dall'istante in sede di osservazioni, con riserva di degradazione a chirografo qualora i predetti beni non dovessero essere rinvenuti in sede di ripartizione dell'attivo, essendo i canoni riferiti al periodo precedente interamente compensati con il deposito cauzionale; Euro 33.750 a titolo di indennità di occupazione per il periodo 15 novembre 2016 - 4 luglio 2017, con esclusione della prededuzione in quanto non spettante per gli importi a titolo di indennità di occupazione, non trattandosi di atto legalmente compiuto da parte del debitore, con privilegio ex art.2764 c.c. sui beni elencati dall'istante in sede di osservazioni, con riserva di degradazione a chirografo qualora i predetti beni non dovessero essere rinvenuti in sede di ripartizione dell'attivo; (ii) Euro 595,17 per interessi legali, in via chirografaria; (ii) Euro 6.280,96 per spese legali di sfratto in via chirografaria, con esclusione della prededuzione in quanto non spettante con esclusione di Euro 2.190,15 per spese di decreto ingiuntivo, in quanto il decreto è sprovvisto di formula di definitiva esecutorietà per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c. ed è quindi inopponibile alla procedura. Si conferma la motivata proposta dei commissari straordinari di esclusione della prededuzione in quanto non vi è alcuna riferibilità in senso funzionale nè occasionale agli organi della procedura concordataria in quanto la indennità di occupazione in ambito concordatario non è riferibile agli organi della procedura concordataria nè è stata oggetto di un atto legalmente autorizzato di straordinaria amministrazione ex art. 167 lf ed ex ante non vi è un collegamento con l'attività di impresa - non essendo rientrato l'immobile nel perimetro della continuità aziendale indiretta - anzi l'occupazione potrebbe essere astrattamente atto pregiudizievole per la massa dei creditori; non si tratta infatti di un atto imputabile al liquidatore giudiziale peraltro non presente nel concordato in continuità indiretta (vedi Cass. sez. 1, Sentenza n. 1513 del 24/01/2014); Anche secondo la giurisprudenza di questo Tribunale il criterio cronologico dell'occasionalità, per avere senso compiuto, deve essere completato da quello della riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura, e devono

reputarsi dotati di questo attributo i crediti che derivino da atti degli organi legittimamente autorizzati o compiuti (cfr. Trib. Milano, 12 ottobre 2019, Presidente dott.ssa Irene Lupo giudice est. Dr. Francesco Pipicelli, ne il caso.it, laddove si afferma che "Il criterio cronologico dell'occasionalità, di cui all'art. 111 co. 2 l. fall., deve essere integrato, per avere senso compiuto, con la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura legittimamente autorizzati o compiuti, idonei a generare debiti della massa; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa"). Inoltre, secondo il condivisibile orientamento della S.C., (vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18488 del 12/07/2018 (Rv. 649577 - 01) "In tema di prededuzione in sede fallimentare, l'art. 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico. Tuttavia, affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta."; vedasi anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20113 del 07/10/2016 (Rv. 641864 - 01) secondo la quale "L'art. 111, comma 2, l.fall., considerando prededucibili i crediti «sorti in occasione o in funzione» delle procedure concorsuali, li individua, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura.". Inoltre, in motivazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24683 del 2017 afferma in relazione all'art. 111 co. 2 legge fallimentare che "Nell'individuare i crediti prededucibili, la predetta disposizione fa infatti riferimento ad un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare, e conseguentemente con gli interessi del ceto

creditorio (cfr. Cass., Sez. I, 5/12/2016, n. 24791; Cass., Sez. VI, 18/12/ 2015, n. 25589; Cass., Sez. I, 24/01/2014, n. 1513...). E' pur vero che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il carattere alternativo dei predetti criteri non consente di estendere la prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur vago collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con valutazione da compiersi ex ante: tale apprezzamento, tuttavia, si risolve in un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione". Applicando le predette coordinate interpretative al caso di specie, manca qualunque collegamento dell'occupazione sine titolo con l'attività dell'organo commissariale della procedura concorsuale, difetta qualunque collegamento con l'amministrazione dei beni in ambito concordatario o con la gestione degli stessi nell'interesse dei creditori, così come manca secondo un criterio di prevedibilità ex ante il riscontro di un vantaggio per la massa dei creditori.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 33.750,00
- Chirografari 595,17
- Chirografari 6.280,96
- Prededuzioni 12.240,00
- Escluso 2.190,15
- Escluso 18.000,00
- Escluso 12.870,00

- **Cron. 00682**, creditore Mecozzi Fabrizio domicilio c/o avv. Nardi Carlantonio - corso della Repubblica n. 12 - VELLETRI

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'esclusione dell'intero importo. Nello specifico: - per euro 4.585,42 a titolo di restituzione delle trattenute operate in busta paga, in quanto non è stata fornita evidenza dell'estinzione del rapporto con la finanziaria ed in quanto il decreto di esecutorietà prodotto ha data successiva all'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e quindi come tale non opponibile alla massa dei creditori; - per euro 657,80 a titolo di



compensi professionali liquidati dal G.U.L. di Milano, in quanto il decreto di esecutorietà prodotto ha data successiva all'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e quindi come tale non opponibile alla massa dei creditori; - per euro 196,98 per i compensi professionali del precetto notificato il 10/2/16, in quanto il decreto di esecutorietà prodotto ha data successiva all'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e quindi come tale non opponibile alla massa dei creditori; - per euro 314,55 per i compensi professionali del P.P.T. notificato il 14/3/16, in quanto il decreto di esecutorietà prodotto ha data successiva all'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e quindi come tale non opponibile alla massa dei creditori.

Riepilogo numerico:

- Escluso 4.585,42
- Escluso 657,80
- Escluso 196,98
- Escluso 314,55

- **Cron. 00684**, creditore Patriarca Giovanni domicilio c/o avv. Nardi Carlantonio - corso della Repubblica n. 12 - VELLETRI

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 693,68, Categoria Chirografari; l'ammissione per euro 328,30, Categoria Chirografari; l'ammissione per euro 314,55, Categoria Chirografari; l'ammissione per euro 2.115,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Inoltre, il Giudice Delegato dispone l'esclusione: - per euro 10.796,67 a titolo di trattenute operate in busta paga in quanto deve ribadirsi l'inopponibilità del titolo (d.i. n. 1963/2017) su cui si fonda il credito in quanto sprovvisto di decreto di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c.. Sul punto, v. Cass., 10 giugno 2021, n. 163232, la quale, pronunciandosi con riferimento ad un'ipotesi di dichiarazione di fallimento sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha stabilito che

"il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili - per decorso del relativo termine - prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero sia stato pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all'art. 654 c.p.c.". Inoltre, - nel documento con oggetto "liberatoria pratica rif.prt.ext 0023558" prodotto dal creditore non è presente alcun riferimento alla finanziaria Quintogest Italia e pertanto non risulta provata la cessione del rapporto così come indicata dal creditore. - per euro 659,90 a titolo di tfr, sia in quanto il titolo (d.i. n. 1963/2017) su cui si fonda il credito è inopponibile alla procedura per i motivi sopra descritti, sia in quanto dall'ultimo cedolino (maggio 2013) lo stesso risulta completamente devoluto alla finanziaria per cessione del quinto (ad oggi si possiede solo liberatoria di Detto Factor con conseguente riconoscimento dei relativi importi); - per euro 777,40 a titolo di compensi professionali in quanto il titolo (d.i. n. 1963/2017) su cui si fonda il credito è inopponibile alla procedura per i motivi sopra descritti.

Riepilogo numerico:

- Chirografari 693,68
- Chirografari 328,30
- Chirografari 314,55
- Privilegiati 2.115,33
- Privilegiati 5.836,65
- Escluso 10.796,67
- Escluso 777,40
- Escluso 659,90

- **Cron. 00687**, creditore Delbecchi Massimo - VIA DON ABBO 12/15 - IMPERIA

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'esclusione dell'intero importo pari ad euro 25.883,52. Nello specifico: - per euro 13.222,40 di cui all'asserito contratto invocato

dal Dott. Delbecchi del 27 settembre 2018, viene contestato, in primo luogo, la mancanza di data certa opponibile alla procedura di questo documento. Analogo discorso vale per le note pro forma n. 17, 26 e 38 del 2020 che, in quanto documenti di formazione unilaterale sono per giunta sforniti di efficacia dimostrativa. Peraltro, non vi è prova che il Dott. Delbecchi abbia adempiuto al proprio incarico svolgendo, anche solo in parte, le attività indicate in contratto. Né, d'altro canto, il dott. Delbecchi ha prodotto la comunicazione di recesso dal contratto da cui si possano evincere le motivazioni. Quanto precede riguarda a maggior ragione l'importo di euro 12.561,12 asseritamente dovuto per prestazioni che non sono neppure oggetto di accordo scritto e la cui debenza sarebbe dimostrata dalla nota pro forma 32 del 2020 che, come le altre, non solo è sfornita di data certa opponibile alla procedura, ma è anche inidonea a dimostrare la sussistenza del credito poiché si tratta di documento di formazione unilaterale. Va poi precisato che Aimeri Ambiente, come le altre società del gruppo Biancamano, vantano nei confronti del Dott. Delbecchi dei crediti assorbenti per le attività depauperative commesse in danno del gruppo e per le quali il Dott. Delbecchi ha già fatto ricorso ad un patteggiamento in sede penale. Si ritiene che anche le consulenze in questione possano rientrare nel medesimo contesto. Pertanto, Aimeri Ambiente, in via subordinata, eccepisce in compensazione impropria il proprio controcredito risarcitorio vantato nei confronti del Dott. Delbecchi rispetto al minore importo insinuato al passivo da quest'ultimo.

Riepilogo numerico:

- Escluso 25.883,52

- **Cron. 00690**, creditore Grasso Giovanni Prof. Avv. - Piazza Iolanda,6 - Catania

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro

38.619,81 , nella classe Prededuzioni nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; l'ammissione per euro 87.267,52, in prededuzione Categoria Chirografari, in quanto prestazioni precedenti agli ultimi due anni;

l'ammissione per euro 3.735,16, in prededuzione Categoria Chirografari in quanto iva afferente alle prestazioni svolte precedentemente al 2018.

Riepilogo numerico:

- Prededuzioni 38.619,81

- Chirografari 87.267,52

- Chirografari 3.735,16

- **Cron. 00704**, creditore Massa Fabrizio domicilio c/o Avv. Alerino Domenico - P.zza del Popolo n.48 - Savigliano

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 8.050,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; l'ammissione per euro 8.208,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 8.050,98

- Privilegiati 8.208,00

- **Cron. 00710**, creditore GBP INVESTMENTS & PROPERTIES LTD domicilio c/o Brazzini Sara  
--

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'esclusione dell'intero importo per le motivazioni indicate nel provvedimento.

Riepilogo numerico:

- Escluso 900.944,25

- Escluso 9.778,21

- Escluso 200.358,94

- Escluso 303.309,67

- Escluso 11.279,33

- **Cron. 00711**, creditore Sace Srv Srl domicilio c/o FERRANTE FABIO - -

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 50.885,16 , nella classe Prededuzione Chirografia ; l'ammissione per euro 648,75, Categoria Chirografari; l'ammissione per euro 4.240,43, Categoria Chirografari; Inoltre, il Giudice Delegato dispone l'ammissione per euro 12.721,29 inchirografo a titolo di quote residue dal giugno 2020 all'agosto 2021 in quanto non dovute. Riepilogo numerico:

- Prededuzioni 50.885,16
- Chirografari 648,75
- Chirografari 4.240,43
- Chirografari 12.721,29

- **Cron. 00716**, creditore Spanu Antonio domicilio c/o Avv. Cannavacciuolo Lucia - Via Scano n.59 - Cagliari

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 4.587,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari;

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 4.587,46

- **Cron. 00717**, creditore Regione Lombardia - Piazza Città Di Lombardia 1 - Milano

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 446.442,07 , nella classe Prededuzioni nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. salvo rinvenimento dei beni nei limiti del valore realizzato dalla vendita dei beni; l'ammissione per euro 22.386,88, Categoria Chirografari;

Riepilogo numerico:

- Prededuzioni 446.442,07
- Chirografari 22.386,88

- **Cron. 00719**, creditore Secchi Guillaume Jean domicilio c/o Avv. Cannavacciuolo Lucia - Via Scano n.59 - Cagliari

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 4.133,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari;

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 4.133,19
- **Cron. 00723**, creditore Caggiari Luigi domicilio c/o Avv. Cannavacciuolo Lucia - Via Scano n.59
- Cagliari

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 4.292,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari;

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 4.292,11
- **Cron. 00724**, creditore AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA domicilio c/o Prof. Avv. Inzitari Bruno - -

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione: - relativamente al credito derivante dai rapporti con MPS, per euro 3.158.618,71 relativi al mutuo fondiario ipotecario concesso da MPS a favore della Ponticelli Srl (ora Aimeri Ambiente Srl), l'ammissione in via privilegiata ipotecaria su unità immobiliari del comune di Mondovì indentificate nella relazione notarile del 16 giugno 2010 oltre interessi legali, da computarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 54, comma 3, L. Fall. nonché dell'art. 2855; - relativamente al credito derivante dai rapporti con BP Vicenza per euro 3.629.359,65 Categoria Chirografari; -relativamente all'Accordo Paraconcordatario stipulato tra BPVI e Aimeri e dei versamenti nel frattempo intervenuti a favore di BPVI per euro 290.945,00 in via chirografaria quale saldo, Categoria Chirografari; - relativamente al credito derivante dai rapporti con Banca Carige per euro 993.837,55, Categoria Chirografari; Inoltre Il Giudice Delegato dispone l'esclusione: - relativamente al credito derivante dai rapporti con MPS: per euro 102.607,87 in quanto a fronte del debito originario (euro 13.649.583,29), euro 9.761.774,07 sono stati oggetto di accollo da parte di Biancamano ed euro 258.449,57 risultano

saldati nei confronti di MPS residuando un debito di 3.629.359,65 (pari a quanto ammesso sopra) e non 3.731.967,52 come indicato dal creditore con una differenza appunto di euro 102.607,87; - relativamente al credito derivante dai rapporti con BP Vicenza :- per euro 1.173,11 in quanto a fronte del debito originario (euro 1.094.209), euro 782.545,58 sono stati oggetto di accollo da parte di Biancamano ed euro 20.718,42 risultano saldati nei confronti di MPS residuando un debito di 290.945,00 (pari a quanto ammesso sopra) e non 292.118,11 come indicato dal creditore con una differenza appunto di euro 1.173,11.

Riepilogo numerico:

- Ipotecari 3.158.618,71
- Chirografari 3.629.359,65
- Chirografari 290.945,00
- Chirografari 993.837,55
- Escluso 102.607,87
- Escluso 1.173,11

- **Cron. 00728**, creditore Campana Paolino domicilio c/o Avv. Cannavacciuolo Lucia - Via Scano n.59 - Cagliari

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 4.410,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari;

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 4.410,91

- **Cron. 00741**, creditore Muresu Nardo domicilio c/o Avv. Cannavacciuolo Lucia - Via Scano n.59 - Cagliari

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 4.358,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari;

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 4.358,19

- **Cron. 00744**, creditore Segesta Servizi per l'ambiente Srl - Via Ubaldo Poli,4 - Zola Predosa

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: - per euro 2.508.751,06 a titolo di sorte capitale liquidata con lodo arbitrale in via chirografaria; - per euro 484.682,45 a titolo di I.V.A. sull'importo di 2.203.102,05 in via chirografaria - per euro 249.453,09 a titolo di interessi legali maturati alla data del 17.3.2021, come liquidati da lodo arbitrale in via chirografaria; - per euro 128.606,56 per costi di arbitrato in via chirografaria; - per euro 79.355,12 per imposta di registro del lodo in via chirografaria. Il Giudice Delegato dispone l'esclusione per euro 2.405,04 per costi di arbitrato in quanto non documentati e per euro 11.832,06 per fatture antecedenti al 17.3.3021 in quanto l'istante non produce l'estratto autentico del registro IVA o del libro giornale su cui le fatture prodotte risulterebbero annotate; in ogni caso, dalle evidenze contabili fornite dalla società debitrice, tali fatture risultano pagate/compensate

Riepilogo numerico:

- Chirografari 2.758.204,15
- Chirografari 484.682,45
- Chirografari 128.606,56
- Chirografari 79.355,12
- Escluso 11.831,04
- Escluso 2.405,04

- **Cron. 00752**, creditore Carboni Michele domicilio c/o Avv. Cannavacciuolo Lucia - Via Scano n.59 - Cagliari

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 4.435,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari;

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 4.435,94



- **Cron. 00757**, creditore Marchesi Roberto domicilio c/o Avv. Cannavacciuolo Lucia - Via Scano n.59 - Cagliari

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 4.241,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari;

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 4.241,20

- **Cron. 00761**, creditore Mura Raffaele domicilio c/o Avv. Cannavacciuolo Lucia - Via Scano n.59 - Cagliari

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 4.342,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari;

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 4.342,31

- **Cron. 00764**, creditore Immobiliare Riviera Srl domicilio c/o Brazzini Sara - -

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'esclusione dell'intera domanda. Immobiliare Riviera, la quale ha agito, per la conclusione dei contratti in esame in nome e per conto di Giovanni Battista Pizzimbone, era parte correlata di Aimeri Ambiente. Il Dott. Pizzimbone versava in una situazione di sostanziale conflitto di interessi controllando Aimeri Ambiente tramite la capogruppo Biancamano S.p.A. I contratti di locazione - applicando un canone sproporzionato rispetto a dimensioni e utilità degli immobili che ne formavano oggetto - si ritiene siano stati lo strumento per l'indebito trasferimento di risorse da Aimeri Ambiente in favore di Immobiliare Riviera. Quanto precede sembra confermato dal fatto che alcuni di tali immobili erano oggetto di concessione in leasing in favore della (sub)locatrice. Sicché i canoni posti a carico di Aimeri Ambiente avevano lo scopo di consentire a Immobiliare Riviera di incrementare il proprio patrimonio immobiliare a scapito, ed a spese, della conduttrice. Con riferimento a queste circostanze la procedura sia di Aimeri Ambiente, sia della capogruppo Biancamano, agirà in sede

risarcitoria, tra gli altri, nei confronti degli organi sociali che hanno avallato o negligenemente tollerato tale situazione. Si ritiene sia configurabile una responsabilità risarcitoria anche di Immobiliare Riviera a titolo di compartecipazione o cooperazione nella commissione di questi atti illeciti. Nei confronti della stessa si eccipisce quindi, in via subordinata, la compensazione impropria dell'assorbente controcredito risarcitorio della procedura di amministrazione straordinaria.

Riepilogo numerico:

- Escluso 968.043,01
- Escluso 212.969,46

- **Cron. 00773**, creditore Magliona Salvatore domicilio c/o Avv. Cannavacciuolo Lucia - Via Scano n.59 - Cagliari

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'esclusione per euro 8.318,88 in quanto titolare del credito, da determinare nel suo ammontare, è il Fondo Previambiente che ha formulato autonoma domanda di insinuazione con cronologico n. 229.

Riepilogo numerico:

- Escluso 8.318,88

- **Cron. 00809**, creditore Alfa Servizi Generali Immobiliari Spa domicilio c/o Avv. Anecchino Marco - Via Cassiodoro 1/A - Roma

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 23.989,28, Categoria Chirografari a titolo di canoni di occupazione riferiti al periodo antecedente alla domanda di concordato al netto del deposito cauzionale; l'ammissione per euro 88.000,00 , Categoria Prededuzioni chirografaria a titolo di canoni di occupazione riferiti al periodo successivo, fino alla riconsegna dell'immobile. Inoltre, il Giudice Delegato dispone l'esclusione: - per euro 16.500,00 da ritenersi compensato ai sensi dell'art. 56 l.f. con il deposito cauzionale versato da Aimeri Ambiente in data 31.1.2014 come da informazioni acquisite dalla Società; - per euro 28.267,64 a titolo di IVA, non avendo il creditore emesso e prodotto le relative fatture e non

potendosi riconoscere l'ammissione per tale importo in assenza del documento fiscale.

Riepilogo numerico:

- Chirografari 23.989,28
- Predeuzioni 88.000,00
- Escluso 28.267,64
- Escluso 16.500,00

- **Cron. 00817**, creditore Illimity Bank SpA domicilio c/o Avv. Carteni Giuseppe - -

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 2.392.028,28, Categoria Chirografari;

Riepilogo numerico:

- Chirografari 2.392.028,28

- **Cron. 00826**, creditore Milazzo Gaetano domicilio c/o Avv. Guarna Giuseppe - Viale Europa n. 159 - Alcamo

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'esclusione per euro 6.580,00, considerata la documentazione prodotta da Prestitalia con cui il legale del sig.Milazzo in data 28.05.2021 invitata la stessa Prestitalia ad avanzare verso Aimeri la propria pretesa e invitava Aimeri a provvedere al versamento in favore di Prestitalia dell'importo trattenuto.

Riepilogo numerico:

- Escluso 6.580,00

- **Cron. 00835**, creditore Dla Piper Studio Legale domicilio c/o Avv. Osnaghi Filippo - VIA E. BESANA - MILANO

Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: l'esclusione per euro 316.743,23 per i motivi indicati nel provvedimento. L'istante richiede l'ammissione al passivo per complessivi Euro 316.743,23 in predeuzione e privilegio ex art. 2751-bis n.2 c.c. (Euro 249.640 per compensi oltre accessori di legge), per attività di assistenza professionale prestata in favore di Aimeri nella elaborazione della proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-ter l.f. A supporto della richiesta produce: - lettera di incarico del 30.9.2015 avente ad oggetto la pattuizione di un

compenso così modulato: importo fisso per Euro 125.000 oltre cassa di previdenza, IVA e spese vive, da corrispondere per Euro 20.000 oltre accessori entro il 31.10.2015, per Euro 45.000 oltre accessori entro il 30.11.2015, per Euro 60.000 oltre accessori al momento della presentazione delle proposte di transazione fiscale e previdenziale; success fee per Euro 150.000 oltre cassa di previdenza e IVA, dovuta nel caso in cui "l'Amministrazione Finanziaria conceda una dilazione di pagamento non inferiore a dieci anni e una riduzione dell'ammontare edittale delle sanzioni, non inferiore, in proporzione a quella concessa dai creditori chirografari"; - copia delle transazioni fiscali e previdenziale trasmesse il 1.12.2016 e copia delle transazioni trasmesse il 21.4.2017; - n.3 preavvisi di fattura: preavviso del 30 aprile 2016, per un onorario di Euro 75.000 oltre cassa di previdenza e IVA, e quindi complessivi Euro 95.160; preavviso del 28 febbraio 2017, per un onorario di Euro 92.640 oltre cassa di previdenza e IVA, e quindi complessivi Euro 117.541,63; preavviso del 2 aprile 2017, per un onorario di Euro 82.000 a titolo di success fee oltre cassa di previdenza e IVA, e quindi complessivi Euro 104.041,60. I Commissari Straordinari, ritenuto che: - dalle risultanze contabili della società debitrice non risulta alcun importo dovuto in favore dell'istante e risultano essere state pagate le seguenti fatture: n.161702879 dell'11 maggio 2017, per Euro 75.000 oltre accessori (complessivi Euro 95.160); n. 161702880 dell'11 maggio 2017, per Euro 65.000 oltre accessori (complessivi Euro 82.472), che dalla descrizione della fattura sarebbero riferiti agli importi di Euro 20.000 e 45.000 di cui alla lettera di incarico, da corrispondersi entro il 31.10.2015 ed entro il 30.11.2015; n.161702881 dell'11 maggio 2017, per Euro 60.000 oltre accessori (complessivi Euro 76.128); - l'importo fisso previsto dalla lettera di incarico risulterebbe pertanto interamente pagato mediante saldo delle ultime due fatture sopra elencate, dovendo quindi la fattura di Euro 75.000 essere imputata presumibilmente alla success fee; - dalla domanda di insinuazione e dalla documentazione prodotta non è possibile evincere i criteri di quantificazione dei compensi oggetto dei n.3 preavvisi di parcella, non avendo l'istante fornito una ricostruzione puntuale di quanta parte dei compensi pattuiti con la lettera di incarico risulterebbe essere stata già pagata da parte di Aimeri Ambiente e non avendo indicato a che titolo residuerebbero, avendo riguardo alla lettera di incarico, gli ulteriori compensi richiesti; - non viene data prova dell'avvenuta

maturazione della success fee, mediante documentazione dell'avveramento della condizione indicata nella lettera di incarico; propongono l'esclusione degli importi richiesti.

Riepilogo numerico:

- Escluso 316.743,23

Il Giudice Delegato forma lo stato passivo delle domande tardive finora esaminate in conformità a quanto risulta dal verbale che precede, **lo dichiara esecutivo** e ne ordina il deposito in cancelleria, invitando i Commissari Straordinari alla comunicazione a mezzo PEC ai creditori con avviso della facoltà di proporre opposizione in caso di mancata o parziale ammissione.

Il G.D. fissa per l'esame delle domande tardive l'udienza del **20/03/2024 alle ore 09:30.** Si confermano le modalità di trattazione dell'udienza in via telematica mediante Microsoft Teams, al seguente link della stanza virtuale del GD che sarà comunicato dal curatore a mezzo PEC a tutti i creditori e titolari di diritti sui beni:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

Si dà atto che verranno esaminate a tale udienza per l'esame delle domande tardive (I Blocco) circa n. 300 domande con successiva eventuale calendarizzazione su istanza dei commissari.

Verbale chiuso alle ore 12:35.

Milano, 17/01/2024

Il Giudice Delegato

**Dott. Francesco Pipicelli**